

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale - Arpa Emilia-Romagna

CONVERTITO IL "DECRETO DEL FARE": ANCORA NOVITÀ PER TERRE E ROCCE DA SCAVO

Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia." (GU n. 194, 20 agosto 2013. Suppl. ordinario n. 63).

Con la legge di conversione il legislatore è intervenuto nuovamente in campo ambientale e in particolare in materia di *terre e rocce da scavo*: il nuovo art. 41-bis chiarisce l'ambito di applicazione delle diverse fonti normative recentemente succedutesi in materia e conferma anzitutto l'esclusione dal campo di applicazione del Dm n. 161/2012 sia dei c.d. *piccoli cantieri* sia dei *cantieri relativi a opere non soggette a VIA o ad AIA*.

Tuttavia, la novità più significativa è costituita dalla previsione di una specifica *procedura semplificata* per i "piccoli cantieri" e per quelli che riguardano opere non soggette a VIA o ad AIA, ossia per i cantieri che non ricadono nella sfera applicativa del Dm n. 161/2012. Il nuovo art. 41-bis stabilisce che i materiali da scavo provenienti da tali cantieri possono essere riutilizzati come *sottoprodotti* ai sensi dell'art. 184-bis del Dlgs 152/2006 purché il produttore dimostri la sussistenza di quattro condizioni fondamentali:

- la destinazione del riutilizzo presso più siti deve essere certa e determinata
- i materiali devono rispettare le CSC compatibili con il sito di destino e non devono costituire una fonte di contaminazione per le acque di falda
- l'utilizzo del materiale non deve comportare rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime
- il materiale non deve essere sottoposto a preventivi trattamenti a eccezione della normale pratica industriale.

Ad evidenti fini semplificatori, la nuova disciplina introduce una procedura attivata e conclusa dal soggetto proponente sotto il controllo dell'Arpa; infatti il nuovo art. 41-bis stabilisce che la sussistenza delle quattro condizioni deve essere dimostrata mediante autodichiarazione redatta dal proponente o dal produttore da rendere all'Arpa nella quale siano indicati le quantità dei materiali, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo. Inoltre, al termine delle operazioni, il proponente o il produttore deve dare comunicazione ad Arpa dell'avvenuto completo riutilizzo dei materiali.

NUOVA LEGGE REGIONALE SULL'EDILIZIA: SEMPLIFICAZIONI E ABROGAZIONI

Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" (BURERT n. 222, 30 luglio 2013).

Tale legge, in attuazione delle normative nazionali (cfr. Dpr n. 380 del 2001 recentemente modificato dal Dl n. 70 del 2011 convertito in legge n.106 del 2011), ha riscritto la disciplina edilizia nella nostra regione introducendo numerose forme di semplificazione. La legge

infatti individua diverse tipologie di interventi e modificazioni edilizie che possono essere di volta in volta riconducibili alle categorie della SCIA, del permesso di costruire, dell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione.

La novità più importante è tuttavia rappresentata dall'abrogazione della lett. h bis) dell'art. 19 della Lr 19/1982 che prevedeva l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio. Tale esame doveva essere effettuato in modo integrato da Ausl e da Arpa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del progetto. A seguito dell'intervento della recente legge regionale il parere integrato non dovrà più essere rilasciato, permanendo soltanto il parere tecnico che Arpa esprime sulle autorizzazioni ambientali "collegate" all'opera progettuale quali ad esempio autorizzazioni allo scarico, emissioni in atmosfera, valutazione campi elettromagnetici.

DISCIPLINA PIÙ SEVERA PER LA RESPONSABILITÀ DEL DANNO AMBIENTALE

Legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013." (GU n. 194, 20 agosto 2013).

In conformità alle indicazioni della Commissione UE, il legislatore nazionale ha modificato l'art. 311 del Dlgs 152/2006 introducendo una *responsabilità di tipo oggettivo* (e quindi non più soltanto per dolo o colpa grave) per l'operatore che cagioni un danno ambientale nell'esercizio di una delle attività di cui all'allegato 5 alla parte VI del Dlgs 152/2006 e inoltre prevedendo in ogni caso l'*obbligo di riparazione del pregiudizio*. Poiché tra le attività indicate nell'all. 5 rientrano anche quella di gestione dei rifiuti e Ippc, è evidente che le novità introdotte devono ritenersi applicabili anche a tali attività.

SPENDING REVIEW: NON TUTTI I TAGLI SI APPLICANO AD ARPA

Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2013, n. 236 in www.giurcost.org
Con questa pronuncia la Corte costituzionale chiarisce che gli obblighi di soppressione, accorpamento e riduzione dei costi previsti dall'art. 9, comma 1 del Dl 95/2012 (c.d. *decreto Spending review*) non si applicano agli enti strumentali delle Regioni (e dunque nemmeno alle Arpa), ma soltanto agli enti che svolgono funzioni externalizzate dagli enti locali. Per quanto riguarda gli enti strumentali delle Regioni, il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi fissati dal legislatore saranno raggiunti secondo tempi e modalità stabilite dalle singole Regioni nell'ambito della propria autonomia ordinamentale.

AVVIO DEL SISTRI PER I RIFIUTI PERICOLOSI

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (GU n. 204, 31 agosto 2013).

Al via il sistema del Sistri per i soli rifiuti pericolosi: a partire dal primo ottobre 2013 il sistema sarà operativo per gestori e nuovi produttori mentre la data di inizio slitterà al 3 marzo 2014 (salvo ulteriore proroga) per i produttori iniziali.

I COMPENSI PER GLI INCARICHI DI VERIFICAZIONE ATTRIBUITI AD ARPA VANNO LIQUIDATI SECONDO LE REGOLE PREVISTE PER AUSILIARI DEL GIUDICE

Tar Marche, Sez. I, decreto 4 luglio 2013, n. 508 in www.giustizia-amministrativa.it

Il provvedimento si riferisce a una vicenda nella quale il Tar Marche aveva attribuito un incarico di verifica ad Arpa Emilia-Romagna, con il quale si chiedeva all'Agenzia (mediante i propri tecnici) di verificare l'impatto acustico di un parco eolico collocato in prossimità di alcune abitazioni. In occasione della decisione sulla liquidazione dei compensi per le attività di verifica, i giudici hanno stabilito che le attività dei verificatori e degli eventuali consulenti che li affiancano, in quanto *ausiliari del giudice*, devono essere regolate dal Dm 30/05/2002 e che le tariffe stabilite autonomamente dagli organismi incaricati di eseguire le verificazioni (in questo caso Arpa Emilia-Romagna) trovano applicazione soltanto qualora prevedano importi inferiori a quelli previsti dal decreto ministeriale. Si tratta di una statuizione significativa poiché regola un istituto (la *verificazione*) del tutto nuovo nel processo amministrativo e privo di esperienza applicativa.

L'ATTIVITÀ RUMOROSA È PENALMENTE SANZIONATA ANCHE SE ARRECA DISTURBO AD UN NUMERO LIMITATO DI PERSONE

Cass. Civ, Sez. I penale, sentenza 8 luglio 2013, n. 28874 in www.reteambiente.it

Con questa pronuncia i giudici enunciano il principio in virtù del quale una condotta che provochi rumore ha rilevanza penale se è potenzialmente idonea ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone anche qualora poi, nei fatti, il disagio venga risentito soltanto da alcune di esse (nel caso di specie un solo nucleo familiare all'interno di un condominio). Si tratta di una posizione non completamente isolata accanto alla quale permane, tuttavia, l'interpretazione più tradizionale in virtù della quale il reato di *disturbo della quiete pubblica* può ritenersi integrato soltanto nel caso in cui la rumorosità arrechi disturbo a una pluralità di persone.